



CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 18 DEL 29/03/2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 28 DEL 30/03/2012

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale contenuta all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, istituita dal Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.□
2. Le norme regolamentari di seguito esposte non si applicano e sono sostituite dall'eventuale diversa disciplina introdotta da norme primarie successive all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 2- Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Comune di San Mauro Torinese, che la applica secondo le disposizioni del presente Regolamento e delle norme vigenti.

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il contribuente persona fisica che ha il domicilio fiscale nel Comune di San Mauro Torinese, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 4 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata dall'anno 2012 nella misura dello 0,8 per cento (zero virgola otto per cento).
2. Gli anni successivi l'aliquota potrà essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero www.finanze.it.

Articolo 5 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e nell'art. 1, comma 142 , della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 □.
3. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'importo ottenuto applicando l'aliquota determinata annualmente dal Consiglio Comunale al reddito imponibile ai fini IRPEF dell'anno precedente.

Articolo 6 – Casi di esenzione

1. Sono esentati dal versamento i contribuenti che presentano un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a € 15.000,00 (quindicimila); tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° Gennaio 2012.

□Modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n.133, dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall' art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

□L' art. 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: "...Il versamento è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sulle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma....."